



TRIBUNALE DI SALERNO

Terza Sezione Civile-Ufficio Fallimenti

Il Giudice Delegato, dott.ssa Marina Mainenti,

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16\11\2021;

letta la proposta di Accordo di Composizione della Crisi, depositata da P. **A. M.** (C.F. **████████████████████**), nata a Salerno (SA) in data **██████████** e residente in Salerno, alla via **██████████**, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Strazzullo, come rimodulata per il credito SOGET in data 27-28\9\2021;

ritenuto che, sulla base della prospettazione della ricorrente, la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt.7-8-9 L.3/12 e provenga da un soggetto che non può avvalersi di procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge invocata;

esaminata la documentazione prodotta;

letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore, avv. Pierluigi Morena;

richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura in data 30\3\2021;

dato atto che le parti sono state sentite all'udienza del 16\11\2021 e che il gestore dell'O.C.C. ha documentato le comunicazioni inviate ai creditori;

rilevato che solo la BIBIBANCA – Banca di Sassari ha depositato nel termine assegnato delle note di contestazione dell'accordo, dichiarando il proprio dissenso;

vista l'istanza di omologa;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 16\3\2021 – come integrato in data 28\9\2021 - , P. **██████████** **A. M.**, avente ad oggetto un “accordo di composizione della crisi” ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, rappresentava di essere dipendente a tempo indeterminato, in qualità di operaia, presso la Modapant srl di Salerno e, quindi “consumatore; di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3; di essere incensurata e di non

aver subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n. 3 del 27 gennaio 2012; di non aver compiuto atti di disposizione del patrimonio nel corso degli ultimi cinque anni; che si trovava in una situazione di sovraindebitamento; che non era proprietaria di beni immobili o mobili registrati, al di fuori di una vecchia auto priva di valore commerciale, e percepiva solo uno stipendio mensile 1.000,00; di essere sposata con V. P. in regime patrimoniale di comunione legale, che e percepisce l'indennità Naspì per l'importo di € 650,00 al mese; che, avendo anche due figlie a carico e pagando un canone per l'affetto dell'abitazione per € 700,00 (cfr. contratto di locazione in atti), per le proprie esigenze di vita le erano necessari almeno Euro 1.300,00 mensili.

La ricorrente, poi, elencava i crediti pendenti:

- **Ifis NPL**: pignoramento presso terzi per l'importo di € 11.998,47 con ordinanza di assegnazione n° 6860/19 su D.I. n° 1259/2017 con un debito residuo di € 9.464,47

- **Ifis NPL**: precetto su D.I. n° 2111/2019 per l'importo di € 3.720,24

- **Ifis NPL**: pignoramento presso terzi per l'importo di € 9.162,00 dal precetto notificato il 22/11/19 su D.I. 1889/2019 con un debito residuo di € 7.622,00

- **Banca di Sassari**: cessione del quinto dello stipendio con contratto n° 70002504 del 1/6/18 per l'importo di € 18.000,00 da restituire in 120 rate da € 150,00 e con un debitore residuo di € 11.091,52;

- **Soget** cartelle n° 90020170020655907, 90020170025983284, 90020200004089013 per l'importo di € 9.397,65 di cui € 5.902,00 come privilegiati e € 3.495,65 come chirografari

- **Agenzia delle Entrate e Riscossione per le seguenti cartelle:**

10020130006293404 per l'importo di € 647,68

10020130006293404 per l'importo di € 225,61

10020120041467435 per l'importo di € 572,08

10020130012147447 per l'importo di € 695,55

10020130012147447 per l'importo di € 138,81

10020130033958573 per l'importo di € 55,96

10020140026660783 per l'importo di € 597,12

10020150009770148 per l'importo di € 458,71

10020190023802762 per l'importo di € 680,74

10020190034295586 per l'importo di € 1.032,37

10020200009399368 per l'importo di € 299,84

Totale € 5.404,47

CREDITORE

IMPORTO

| | |
|--|--------------------|
| IFIS NPL | € 9.464,47 |
| IFIS NPL | € 3.720,24 |
| IFIS NPL | € 7.622,00 |
| BANCA DI SASSARI | € 11.091,52 |
| SOGET | € 5.902,00 |
| SOGET | € 3.485,65 |
| Agenzia delle Entrate e Riscossione | € 5.404,47 |
| TOTALE | € 45.114,01 |

Di conseguenza, proponeva di pagare solo il 100 % delle spese in prededuzione (€ 1.500,00) nei primi otto mesi dall'omologa, dei crediti privilegiati della SOGET (€ 5.902,00) ed Agenzia delle Entrate (€ 5.404,47) dal nono al 64° mese con rate di € 205,60, nonché il 20% dei ulteriori crediti chirografari crediti per un totale di (Euro 18.868,83) dal 65° al 91° mese in rate di € 233,00, per un totale di 91 rate mensili.

Allegava, infine, al ricorso i documenti giustificativi e la relazione particolareggiata del gestore della crisi, con parere positivo.

Quindi, disposta l'apertura della procedura (cfr. decreto del 30\3\2021), la SOGET depositava nota di precisazione del credito con diversa "divisione" tra privilegio e chirografo, di cui prontamente la ricorrente teneva conto nella integrazione del 28\9\2021; mentre la BIBANCA - Banco di Sassari con nota del 12\4\2021 dichiarava il proprio dissenso, stante l'assenza di meritevolezza della P██████████ per aver richiesto il prestito pur sapendo di non poterlo adempiere.

Ciò premesso, si ritiene che l'accordo di composizione della crisi possa essere omologato.

In via preliminare, va rilevata la sussistenza del presupposto del sovraindebitamento della ricorrente (dipendente privata\operaria), la quale non dispone di un patrimonio liquidabile per far fronte all'intero passivo su di lei gravante, posto che:

- percepisce un reddito netto mensile di € 1.000,00, oltre il reddito del merito disoccupato (indennità Naspi per l'importo di € 650,00 al mese);
- non possiede immobili o beni mobili registrati (solo un'auto di nessun valore commerciale);
- il passivo ammonta ad € 45.114,01.

Di conseguenza, esiste una netta sproporzione tra passivo ed attivo, che integra la situazione di sovraindebitamento, misurabile non tanto in valori assoluti, quanto in termini di concreta sostenibilità del debito rateizzato mensile a fronte del reddito, rapportato al fondamentale bisogno, che ha rilievo costituzionale (cfr. gli artt. 2 e 3 Cost.), di condurre un'esistenza libera e dignitosa, che è una delle condizioni basilari di uguaglianza sostanziale tra gli individui: il gestore della crisi ha accertato che, a fronte di entrate familiari di circa € 1.650,00 mensili, il totale delle spese necessarie alla vita della stessa ammonta a circa € 1.300,00, laddove le rate pagate per far fronte ai debiti ammontano alla somma complessiva di € 1.170,00.

Per quanto riguarda il cd. giudizio di meritevolezza, vero è che è incentrato sulla condotta del consumatore e sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento, atteso che l'accesso al beneficio di legge è precluso in caso di ritenuta colpevolezza dell'interessato: solo in presenza dell'elemento soggettivo della colpa, dunque, le condotte descritte dalla norma, da ritenersi esemplificative e non esaustive - vale a dire l'assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed il ricorso al credito non proporzionato alle capacità patrimoniali - rendono inammissibile la proposta.

Ma è altrettanto vero che tra i parametri del Codice della Crisi (art. 69), più favorevoli al debitore, non compare più la colpa generica, quale requisito *ad impediendum* dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave. Addirittura detta disciplina è stata applicata anche in via analogica prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi. Invero, giova sottolineare che ai sensi dell'art. 12 *bis* l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Non è invece più prevista, per addivenire all'omologa, la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. Ai sensi del nuovo comma d-ter aggiunto all'art. 7 dalla l. 176/2020, è stata infatti prevista come causa di inammissibilità la diversa circostanza rappresentata dall'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente

esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve. Non è pertanto più ostativa all'omologa del piano del consumatore la presenza di colpa, non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.

Nel caso di specie, non si rinviene alcuna colpa grave da parte del "consumatore", quanto, di contro, un comportamento semmai censurabile proprio della BIBIBANCA.

E' noto che il finanziatore, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato sovraindebitato, non si può mai considerare immune da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più lui in grado di valutare la capacità di solvenza del debitore, che non quest'ultimo, i cui profili di colpevolezza, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in *IlCaso.it*, 21031; Trib. Vicenza, 24 settembre 2020). *«In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminarmente valutare il merito creditizio, e gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse»* (cfr. considerando n. 26, Direttiva 2008/48/CE del 23/04/2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori) *«Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo»* (cfr. art. 8, Direttiva 2008/48/CE del 23/04/2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori) *«Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente»* (cfr. art. 124 bis TUB – D. Lgs. 141/2010, di attuazione della Direttiva 2008/48/CE del 23/04/2008).

Né le possibili perplessità dinanzi a progetti di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsione di pagamenti ultrannuali; invero esse non sono di per sé ostative perché il punto resta per intero suscettibile di essere compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservato ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di

accordo del tipo indicato, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.

E' noto, infatti, che in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (cfr. Cass. Ordinanza n. 17391 del 20/08/2020; Cass. n. 17834 del 03/07/2019). E' omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura (cfr. Cass. Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019).

Infine, deve ritenersi raggiunto la percentuale richiesta dalla legge: nel termine concesso ai sensi dell'art 11 della l. 3/2012 il gestore della crisi ha ricevuto il voto contrario solo della BIBANCA per una percentuale in ogni caso non superiore al 40% dei creditori ammessi al voto. Invece gli altri creditori ammessi al voto non hanno votato, così che, ai sensi dell'art 11 comma 1° ult parte l. 3/2012, si deve ritenere che abbiano prestato il consenso alla proposta.

Pertanto, la proposta di accordo ha ottenuto voti favorevoli per una percentuale comunque superiore al 60% e pertanto ha raggiunto la maggioranza di cui all'art 11 comma 2 l. 3/2012.

In conclusione, va omologato l'accordo di composizione della crisi proposto da P [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED].

Il gestore dell'OC.C. – che dovrà vigilare sull'esecuzione dell'accordo – provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare, la somma mensile indicata, come previsto nel piano per tutti gli anni di durata della procedura. Il gestore incaricato procederà inoltre ad un proporzionale riparto delle somme tra i creditori come previsto in piano per tutta la prevista durata fino al raggiungimento delle percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

PQM

ACCOGLIE il ricorso, per l'effetto,

OMOLOGA

L'accordo di composizione della crisi proposto da P. [REDACTED] A. [REDACTED] M. [REDACTED] in data 16/3/2021, come rimodulato in data 28-29/9/2021;

DISPONE

-la pubblicazione del piano e del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale a cura dell'OCC;

-che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo;

-che il gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente accordo alla Banca d'Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi;

-che il Gestore della crisi comunichi l'omologazione ai creditori;

-che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

-che il Gestore della crisi vigili, ai sensi dell'art. 13,2 comma L. 3/2012, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al Giudice ogni eventuale irregolarità.

Si comunichi alle parti ed al Gestore della crisi.

Così deciso in Salerno, li 29/11/2021

Il Giudice delegato

- Dott.ssa Marina Mainenti -